CIRCOLARE N. 13 14 MARZO 2015

# Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2015

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

L'art. 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento.

Successivamente, l'art. 10-bis del D.L. 31 dicembre 2014 n. 142 (cd. "milleproroghe") ha sostituito il primo periodo dell'art. 1 comma 744 della L. n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall'art. 1 comma 79 della L. n. 247/2007.

Conseguentemente, per i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per l'anno 2014 e 2015 su applica l'aliquota contributiva del 27%, per l'anno 2016 si applica l'aliquota contributiva del 28% e per l'anno 2017 del 29%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della L. 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.

E' confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati , della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo **0,72 per cento** (vedi messaggio n. 27090/2007).

L'INPS con la **circolare n. 27 del 05 febbraio 2015**, successivamente aggiornata con la **circolare n. 58 dell' 11 marzo 2015**, come tutti gli anni, fa il punto sulla contribuzione prevista per gli iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995, per l'anno **2015** in corso: aumenta al 23,5% l'aliquota per i soggetti iscritti alla Gestione separata e assicurati presso altre forme previdenziali ovvero titolari di pensione, aumenta al 30% l'aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria diversi dai professionisti, mentre resta invariata al 27% l'aliquota di contribuzione per i soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati.

Pertanto, l'aliquota contributiva 2015 risulta essere pari al:

- **30 per cento**, per <u>i</u> <u>soggetti</u> <u>iscritti</u> <u>alla gestione</u> <u>separata</u>, <u>diversi</u> <u>dai professionisti</u>, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- **27 per cento**, <u>per i professionisti titolari di partita Iva,</u> che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- **23,5 per cento**, <u>per i rimanenti iscritti alla gestione separata (titolari di pensione diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria.</u>

L'INPS, con la sopracitata Circolare n. 27/2015, precisa che per gli iscritti alla Gestione Separata che <u>non</u> risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è dovuta l'ulteriore **aliquota contributiva aggiuntiva** (stabilita dall'art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997, per finanziare l'onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera – art. 1 comma 788 L. n. 296/2006 –) pari allo **0,72 per cento**, <u>per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al **27,72 per cento** (per i professionisti) ovvero al **30,72**% (per i collaboratori e figure assimilate).</u>

### Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale

Pertanto, come anche esemplificato dall'Inps nella citata circolare 58/2015, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2015 sono complessivamente fissate come segue:

CATEGORIA	ALIQUOTE ANNO 2015		
	IVS	Contributo aggiuntivo	Totale

Liberi professionisti			
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,00%	0,72%	27,72%
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%	-	23,50%

Collaboratori e figure assimilate				
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,00%	0,72%	30,72%	
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%	-	23,50%	

## Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

Le predette aliquote del 27,72%, del 30,72% e del 23,5% devono essere applicate fino al raggiungimento del <u>massimale</u> di reddito previsto dall'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, <u>per l'anno 2015</u>, ad <u>euro 100.324,00</u>.

Inoltre, al fine dell'accredito dei contributi mensili, il **minimale** di reddito **per il 2015** è stato fissato in **euro 15.548,00**.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 23,5% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% o del 30,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.309,91 (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici) e ad euro 4.776,35 (di cui 4.664,40 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. n. 335/1995).

# Ripartizione dell'onere contributivo e rivalsa

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – rispettivamente 1/3 e 2/3 – rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. "professionisti senza cassa").

Per quanto riguarda invece gli associati in partecipazione l'onere contributivo è posto per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (si veda l'art. 43 del D.L. n. 269/2003) e viene applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri validi ai fini Irpef.

### Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Invece, per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Relativamente alle causali contributi da indicare nel modello F24, si segnala che le causali **C10** e **CXX** devono essere usate dai committenti che versano alla gestione separata i contributi INPS dei collaboratori e dei lavoratori autonomi occasionali e dall'associante che versa alla gestione separata i contributi INPS degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Il termine di versamento dei predetti contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo quello di pagamento del compenso.

Le causali contributo **P10** (P10R se rateizzati) e **PXX** (PXXR se rateizzati) devono invece essere utilizzate dai professionisti senza cassa di previdenza tenuti ad iscriversi alla gestione separata.

## Compensi ai collaboratori corrisposti entro il 12 gennaio 2015

L'Istituto precisa che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (art. 34 della L. n. 342 del 21 novembre 2000), le somme corrisposte **entro il 12 gennaio** sono da considerarsi percepite nel periodo d'imposta precedente, in applicazione del "**principio di cassa allargato**" (art. 51, comma 1, TUIR).

Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2014 (per queste si veda la Circolare di Studio n. 10 del 2014).